



Comune di Palma di Montechiaro

Polizia Municipale

Procedure per ricorsi al verbale CDS innanzi al Prefetto o al giudice di Pace

Entro 60 gg. dalla notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore/obbligato può proporre ricorso al Prefetto di Agrigento o, in alternativa a tale ricorso, può essere proposta opposizione al Giudice di Pace di Agrigento, nel termine di 30 gg. dalla notificazione del verbale. L'opposizione al Giudice di Pace rende improcedibile il ricorso al Prefetto.

Ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto può essere redatto in **carta semplice** e deve essere indirizzato al Prefetto di Agrigento, (art. 203 C.d.S.)

Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie atti, dichiarazioni, copie documenti veicolo, ecc.). Ricordare sempre che si deve **sottoscrivere** il ricorso.

Occorre **indicare** chiaramente il numero e la data del verbale che s'intende impugnare.

Se si ritiene necessario si può richiedere **audizione personale** al Prefetto.

Il ricorso si può presentare:

- Alla Prefettura – 92100 Agrigento, tramite raccomandata a/r.
- Al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Verbali - via Fiorentino , n.89 - 92020 Palma di Montechiaro;

Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia Municipale ha **60** giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.

La Prefettura ha a disposizione **120** giorni per emettere provvedimento d'ingiunzione di pagamento o d'archiviazione del verbale.

Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua data di emissione.



Attenzione: se si richiede audizione personale i termini sopra indicati, subiscono un'interruzione che va dal momento della notifica convocazione a quello dell'avvenuta audizione.

In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura coattiva prevista dalla legge.

Il provvedimento del Prefetto si può impugnare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, dinnanzi al Giudice di Pace di Agrigento, presentando opposizione direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace, sita in Agrigento oppure tramite raccomandata a/r.

Opposizione dinanzi al Giudice di Pace

In alternativa, avverso il verbale di infrazione al C.d.S. è ammesso, entro il 30° gg dalla contestazione o notifica, il ricorso avanti al **Giudice di Pace**; il ricorso si presenta direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento, oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - in tal caso fa fede la data di spedizione - allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o notifica del verbale.

Per il deposito del ricorso occorre provvedere al pagamento del contributo unificato.

Nel ricorso dovranno essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, l'eventuale domicilio presso il quale sarà notificato il decreto con cui il Giudice di Pace fissa l'udienza di comparizione se si desidera sia diverso da quello della propria residenza e un numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti della cancelleria. Se è nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti.

Nel caso in cui il ricorso non contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, ovvero l'indicazione del procuratore, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

E' importante allegare al ricorso l'atto impugnato, cioè il verbale, in originale e tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni. Il ricorso va firmato obbligatoriamente da parte del destinatario della sanzione, cioè chi è indicato sul provvedimento opposto, a pena di irricevibilità dello stesso.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice di Pace convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

